

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **265/1982** (ECLI:IT:COST:1982:265)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **02/12/1982**; Decisione del **22/12/1982**

Deposito del **31/12/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15713**

Atti decisi:

N. 265

ORDINANZA 22 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 31 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 del 12 gennaio 1983.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220 (Limiti entro i quali è ammessa la

sospensione condizionale della pena) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Autenzio Carolina, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'1 settembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Roma, nel processo penale a carico di Autenzio Carolina, con ord. 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 u.c., cod. pen., così come modificato dall'art. 12 della L.7 giugno 1974, n. 220, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., nella parte in cui non consente che, fermi restando i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., la sospensione condizionale della pena possa essere concessa anche più di due volte;

che non c'è stata costituzione della parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la questione è stata già negativamente decisa da questa Corte con sent. 18 luglio 1980, n. 133 - dove è stato rilevato che il legislatore "ha sviluppato con coerenza una disciplina che, più favorevole nei confronti del condannato, è comunque fondata sulla prognosi di ravvedimento: prognosi che diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si andasse oltre la recidiva primaria". Ché anzi (ha osservato la stessa sentenza) un diverso trattamento, anziché favorire il ravvedimento potrebbe piuttosto disincentivarlo,

che, d'altra parte, solo il legislatore comunque, per considerazioni di politica criminale, potrebbe diversamente disporre, ma non certo il giudice della costituzionalità delle leggi,

che, peraltro, l'ordinanza di rimessione non ha portato argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dai principi sopra riportati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Roma nei confronti dell'art. 164 u.c. cod. pen., così come modificato dall'art. 12 della L.7 giugno 1974, n. 220, in relazione all'art. 3, comma primo Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.